

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art.2

Il presente Regolamento riconosce:

- a. il diritto degli studenti ad avere una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni formativi;
- b. le competenze e le responsabilità proprie del personale direttivo, docente e non docente;
- c. il ruolo centrale della famiglia nell'educazione e nella formazione dei figli;
- d. la necessità della collaborazione della scuola con la comunità locale e con gli enti territoriali.

Art. 3

All'interno dell'Istituto ciascuna componente con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire il conseguimento dei suddetti obiettivi in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei Diritti e delle Responsabilità dei Genitori in Europa.

Art. 4

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 5

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 6

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica

Organi Collegiali**Art. 7**

La scuola, per la sua funzione sociale di sviluppo dell'individuo, garantisce e diffonde la conoscenza e la cultura in ogni suo aspetto per mezzo di tutte le componenti – studenti, docenti, personale non docente, genitori – che contribuiscono al suo funzionamento organico attraverso i rappresentanti negli organi collegiali, oppure attraverso proprie forme organizzative.

Art. 8

Sono Organi Collegiali dell'Istituto: il Consiglio d'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti.

Art. 9

Ciascun Organo Collegiale delibera nell'ambito delle competenze previste dalla legge operando in forma coordinata con gli altri OO. CC.

Art. 10

La assenza (parziale o totale) di una o più componenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Giunta Esecutiva, per la mancata presentazione delle liste alle elezioni o per decadenza o dimissioni ed allorché non sia possibile per esaurimento delle liste provvedere alla surroga, non impedisce il regolare funzionamento degli Organi suddetti.

Art. 11

Le riunioni degli OO. CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.

Art. 12

La convocazione degli OO. CC. è disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvi i casi di comprovata urgenza valutati dai rispettivi presidenti. In ogni caso tra avviso e convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore.

Art. 13

Le funzioni di segretario sono affidate ad un membro dei vari OO.CC. dai rispettivi presidenti. Segretario dei Consigli di Classe deve essere un docente, segretario della Giunta Esecutiva è il Direttore SGA.

Art. 14

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e affissione all'albo; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo. La lettera e l'avviso

devono indicare il giorno, l'ora, la durata, il luogo della riunione e gli argomenti all'O.d.G.. Di ogni seduta viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario e proposto all'approvazione nella seduta successiva, salvo il caso di approvazione immediata a conclusione della seduta.

Art. 15

Le delibere approvate dal Consiglio sono esposte all'albo dell'Istituto.

Art. 16

Nel caso di aggiornamento della seduta è necessario effettuare una nuova convocazione scritta con le stesse modalità del precedente articolo. La convocazione scritta non è richiesta se tutti i componenti dell'organo sono presenti.

Art. 17

Non è consentita alcuna forma di presenza di pubblico esterno alle riunioni degli OO. CC., né è consentito l'accesso ai verbali redatti in tali occasioni, ad eccezione di quanto previsto agli artt. 15, 18, 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 18

L'accesso ai verbali delle riunioni degli OO. CC. è consentito a chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure e i termini previsti dalla normativa vigente in merito.

Il Consiglio d'Istituto

-

Art. 19

La prima riunione del Consiglio d'Istituto, dopo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti, è convocata dal Dirigente Scolastico ed è da lui presieduta fino alla elezione del Presidente.

Art. 20

Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice Presidente. Tali votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 21

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, il quale è tenuto a disporre la convocazione dell'Organo su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, escluso dal computo il Presidente.

Art. 22

Il Presidente formula l'O.d.G. di sua iniziativa, o su proposta del Presidente della Giunta esecutiva o di un terzo dei membri del Consiglio. A tal riguardo tiene anche conto della durata prevista della riunione. Ogni membro del Consiglio può chiedere, con motivate ragioni d'urgenza, che venga inserito un punto all'O.d.G. fino a tre giorni prima della riunione. Il Presidente, se lo accetta, lo inserisce all'ultimo punto e avverte i membri del Consiglio almeno un giorno prima della seduta. Durante la discussione del punto all'O.d.G. genericamente indicato "Varie ed eventuali" non può essere proposta o approvata alcuna delibera.

Art. 23

Eventuali modifiche o integrazioni all'O.d.G. possono essere apportate anche all'inizio della seduta solo se risultano presenti tutti i membri del Consiglio. L'inserimento di tali modifiche o integrazioni nell'O.d.G. deve essere approvato all'unanimità.

Art. 24

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di entrambi, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, prima tratto dalla componente genitori, quindi dalle altre.

Art. 25

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 26

Alle sedute del Consiglio d'Istituto, nei limiti della capienza e della idoneità dei locali disponibili, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, tranne quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Le persone che assistono al dibattito non hanno diritto d'intervento.

Art. 27

Per discutere e approfondire problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola e che interessino anche la comunità locale o le componenti sociali e sindacali, alle sedute del Consiglio d'Istituto possono partecipare, su invito del Presidente, i rappresentanti della Provincia, del Comune, delle Organizzazioni sindacali e del Distretto scolastico.

Art. 28

Su richiesta del Presidente e/o del Dirigente Scolastico può essere presente alle riunioni il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per offrire chiarimenti di tipo tecnico ai consiglieri prima dell'adozione delle delibere.

Art. 29

Per la conduzione della seduta e per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita i poteri a tal fine conferiti dalle norme in vigore.

Art. 30

Verrà considerato decaduto un membro eletto che risulti assente senza giustificazione per tre riunioni consecutive.

Art. 31 – Attribuzione e competenze:

31.1 Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

31.2 Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto ai sensi del D.I. n.44/2001.

31.3 Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

A) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo del D.Lvo n.297/1994;

B) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

C) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

D) criteri generali per la programmazione educativa;

E) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

F) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

G) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

H) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

31.4 Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

31.5 Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 del D.Lvo. n.297/1994 e seguenti.

31.6 Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del già citato D.Lvo.

31.7 Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

31.8 Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

Art. 32

Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda, le votazioni riguardanti persone. Ogni componente ha il diritto di far verbalizzare il proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Consiglio o di far riportare il proprio intervento che deve essere consegnato, seduta stante, al Segretario verbalizzante.

Art. 33

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo i voti nulli, le schede bianche e/o le astensioni dal voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di votazione palese il Presidente non può astenersi.

Art. 34

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo per quanto concerne il programma preventivo, il conto consuntivo e l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento della scuola.

Art. 35

Per l'approfondimento di particolari tematiche il Consiglio d'Istituto può costituire Commissioni apposite che comprendano anche persone non facenti parte del Consiglio stesso.

La Giunta Esecutiva

Art. 36

Il Consiglio d'Istituto fissa le modalità per procedere all'elezione della Giunta Esecutiva che avviene unitariamente da parte di tutti i membri del Consiglio.

Art. 37

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, per preparare i lavori del Consiglio e per proporre il programma annuale e le eventuali modifiche al programma stesso.

Art. 38

La Giunta Esecutiva si riunisce inoltre, su convocazione del Presidente, per discutere i ricorsi presentati dagli studenti in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, come da art. 113 del presente Regolamento.

Il Collegio dei Docenti

Art. 39

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, elabora il Piano dell'Offerta Formativa, adotta i libri di testo, elegge i docenti che compongono il Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti, attribuisce le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa ed ha competenza inoltre in tutte le altre materie previste dalle norme in vigore.

Art. 40

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio ed è presieduto dal Dirigente Scolastico il quale nomina il segretario verbalizzante.

Art. 41

Il Collegio si riunisce secondo il calendario predisposto ed ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Art. 42

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 43

Il Dirigente Scolastico predispone l'O.d.G. di sua iniziativa, o su proposta di almeno un terzo dei membri del Collegio. A tal riguardo tiene anche conto della durata prevista della riunione. Durante la discussione del punto all'O.d.G. genericamente indicato "Varie ed eventuali" non può essere proposta o approvata alcuna delibera.

Art. 44

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo i voti nulli, le schede bianche e/o le astensioni dal voto nel caso di votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 45

Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano. Si effettuano a scrutinio segreto, mediante scheda, le votazioni riguardanti persone. Ogni componente ha il diritto di far verbalizzare il proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Collegio o di far riportare il proprio intervento che deve essere consegnato, seduta stante, al Segretario verbalizzante.

Il Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti**Art. 46**

Il Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: a) su richiesta degli insegnanti interessati; b) alla conclusione del periodo prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti; c) per operare come commissione eventualmente delegata dal Collegio dei Docenti a trattare aspetti inerenti gli incarichi degli insegnanti.

I Consigli di Classe**Art. 47**

Sono membri dei Consigli di classe i docenti delle classi interessate, i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti e il Dirigente Scolastico.

Art. 48

I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri di cui all'art. 47 del citato D.Lvo. Il Dirigente valuta l'opportunità di convocare il Consiglio nel caso di una richiesta presentata congiuntamente o disgiuntamente da parte dei rappresentanti eletti.

Art. 49

I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso con la funzione di coordinatore.

Art. 50

I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Alle riunioni possono assistere anche gli altri genitori e gli altri allievi della classe nel caso in cui il Consiglio di classe stesso ne ravvisi la necessità in una riunione precedente.

Art. 51

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, come pure quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano ai Consigli di classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 52

I Consigli di classe hanno competenza anche per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Può essere prevista l'esclusione dalle riunioni convocate per tali provvedimenti dei rappresentanti eletti dei genitori e degli alunni.

Assemblee**Art. 53**

Ciascuna delle componenti presenti nel Consiglio d'Istituto ha diritto di riunirsi in assemblea. Per il proprio funzionamento ogni assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio stesso.

Art. 54

Le assemblee degli studenti si svolgono secondo le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.L.vo. 16 aprile 1994, n. 297 e le indicazioni contenute nello specifico Regolamento approvato dagli studenti e costituiscono, con pari dignità dell'attività didattica, occasione speciale di approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti stessi.

Art. 55

L'assemblea d'istituto degli studenti è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti con rappresentanza proporzionale di tutte le classi e deve essere presentata almeno una settimana prima

della data del suo svolgimento. In casi eccezionali debitamente motivati può essere concessa un'assemblea d'istituto richiesta fino a tre giorni prima della data di svolgimento.

Art. 56

In occasione delle assemblee di istituto viene sospesa l'attività didattica. I docenti che non intendono assistere all'assemblea hanno comunque l'obbligo di essere presenti a scuola.

Art. 57

La richiesta di assemblea di classe, corredata dell'O.d.G. e delle firme degli studenti, nonché del visto degli insegnanti delle ore interessate, deve essere presentata al Dirigente Scolastico o a un suo delegato almeno una settimana prima della data del suo svolgimento.

Art. 58

Il Comitato studentesco d'istituto è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto. Si riunisce per discutere gli aspetti della vita studentesca nella scuola, per preparare i lavori delle assemblee mensili, per avanzare proposte. Il Dirigente Scolastico può convocare il Comitato studentesco per offrire informazioni e/o per assumere orientamenti e pareri.

Art. 59

Le riunioni del Comitato studentesco si tengono fuori dell'orario delle lezioni, salvo casi di particolare urgenza valutati dal Dirigente Scolastico.

Art. 60

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto e si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 15 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 61

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di istituto possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto. Del Comitato possono far parte anche i genitori non eletti consiglieri.

Art. 62

Il Personale A.T.A. si riunisce in assemblea, secondo un proprio regolamento, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico e/o del Direttore S.G.A.

Art. 63

Tutto il personale, docente e A.T.A., ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali con le modalità previste dal relativo C.C.N.L.

Diritti e doveri

Art. 64

La scuola riconosce e fa proprie le indicazioni presenti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98 e modifiche DPR 21 novembre 2007, n.235) per quanto riguarda sia i diritti sia i doveri degli studenti.

Art. 65

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di accoglienza e di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Art. 66

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 67

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti). Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti che potranno essere esposti nelle apposite bacheche all'ingresso dei locali. Eventuali altre modalità di distribuzione del materiale informativo dovranno essere concordate con il D.S.

Art. 68

Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alla vita dell'istituto attraverso la conoscenza:

- del presente Regolamento e del Piano dell'Offerta Formativa;
- dei criteri di valutazione e correzione;
- dei tempi di consegna dell'esito delle verifiche scritte, orali e grafiche;
- delle modalità di recupero;
- dell'esistenza di percorsi individualizzati di apprendimento per gli studenti disabili autorizzati alla frequenza.

Art. 69

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre quindici giorni dalla data della prova. Gli alunni che in tale data risultassero assenti hanno comunque diritto ad avere conoscenza dell'esito della propria prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola, in relazione alle risorse finanziarie e professionali di cui dispone, garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 70

I Consigli di classe concordano modalità atte ad evitare la sovrapposizione di più verifiche scritte in una sola giornata.

Art. 71

La scuola organizza attività integrative sulla base della programmazione effettuata ed in rapporto alle risorse professionali e finanziarie in orario pomeridiano. Alle attività integrative lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 72

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 73

Tutte le persone appartenenti alle varie componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy.

Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 196/03.

Art. 74

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza (laddove presenti). Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola s'impegna a garantire ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

Art.75

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti

per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Gli studenti sono tenuti a mantenere durante tutta la permanenza a scuola un contegno decoroso e consono alla dignità della persona umana. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti stessi ed alla vigilanza di tutti gli operatori scolastici, che sono obbligati a segnalare eventuali mancanze al Dirigente Scolastico.

Art. 76

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle periodiche esercitazioni volte all'acquisizione di automatismi comportamentali nelle varie situazioni di emergenza. E' affissa nei locali della scuola, nei corridoi e nelle aule opportuna e chiara segnaletica secondo le norme vigenti.

Art. 77

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 78

Gli studenti entrano nella scuola alle ore 08.00 al suono della prima campana. Le lezioni hanno inizio alle ore 8,05 al suono della seconda campana, salvo diversa comunicazione del Dirigente Scolastico. Gli alunni sono tenuti a raggiungere l'aula entro e non oltre le 08.00 e a registrare il proprio ingresso inserendo il badge personale nell'apposito lettore magnetico. I Docenti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza in aula al suono della prima campana della prima ora.

Art. 79

Gli studenti ritardatari, che arrivano a scuola dopo le ore 8,10, saranno ammessi alle lezioni soltanto all'inizio della II^a ora di lezione. Il docente della seconda ora annoterà l'orario di ingresso sul registro di classe previo controllo del biglietto di entrata che certifica l'avvenuta registrazione della stessa.

Art. 80

Le entrate posticipate dovute a ritardi e quelle accompagnate da motivazione dei genitori in sede di scrutinio saranno prese in esame dal C.d.C per la assegnazione del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e indicati nella tabella all'art. 113 del presente Regolamento. Non saranno prese in esame quelle accompagnate da certificazione attestante specifiche ragioni (analisi cliniche, esami, terapie specifiche...).

Art.81

Eventuali giustificazioni in bianco preventivamente firmate dalla famiglia saranno annullate.

Art. 82

Qualora lo studente ometta di presentare la giustificazione, verrà ammesso in classe con riserva; se l'omissione si protrarrà per oltre tre giorni, lo studente sarà convocato dal D.S. e ne verranno informati i genitori con comunicazione scritta o per via telematica a cura del docente coordinatore di classe.

In caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni e continuative l'alunno sarà riammesso in classe solo dietro presentazione di un certificato medico.

Art. 83

Le assenze collettive di gruppi di studenti ovvero di una o più classi non possono essere giustificate.

Art. 84

Le assenze complessive, conformemente al dpr n.122 del 22 giugno 2009 art.14 c.7, non potranno essere superiori a 50 (cinquanta) giorni per l'intero anno scolastico, e più specificatamente dovranno essere inferiori o pari al 25% del monte ore previsto per ogni singola classe secondo il prospetto sotto riportato:

ORE DI INSEGNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 INDIRIZZO TRADIZIONALE					
materie	Prima classe	Seconda classe	Terza classe	Quarta classe	Quinta classe
RELIGIONE	1	1	1	1	1
ITALIANO	4	4	4	4	3
LATINO	3	3	3	3	4
LINGUA STRANIERA	3	3	3	3	3
LINGUA STRANIERA 2					3
STORIA E GEOGRAFIA	3	3			
STORIA			2	2	3
FILOSOFIA			3	3	3
MATEMATICA	5	5	4	4	3
FISICA	2	2	3	3	3
SCIENZE NATURALI	2	2	3	3	2
DISEGNO	2	2	2	2	2
ED.FISICA	2	2	2	2	2
Totale ore settimanali	27	27	30	30	32
Totale ore annue	891	891	990	990	1056
Massimo ore di assenza consentite	223	223	248	248	264
ORE DI INSEGNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE					
materie	Prima classe	Seconda classe	Terza classe	Quarta classe	Quinta classe
RELIGIONE	1	1	1	1	1
ITALIANO	4	4	4	4	4
LINGUA STRANIERA	3	3	3	3	3
STORIA E GEOGRAFIA	3	3			
STORIA			2	2	2
FILOSOFIA			2	2	2
MATEMATICA	5	5	4	4	4
INFORMATICA	2	2	2	2	2
FISICA	2	2	3	3	3
SCIENZE NATURALI	3	4	5	5	5
DISEGNO	2	2	2	2	2

ED.FISICA	2	2	2	2	2
Totale ore settimanali	27	27	30	30	30
Totale ore annue	891	891	990	990	1056
Massimo ore di assenza consentite	223	223	248	248	264

La scuola solo in casi eccezionali e documentati può stabilire una deroga a tale limite, a condizione che tali assenze, secondo insindacabile giudizio del consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità a procedere alla valutazione dell'alunno interessato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

In generale, la regolarità della frequenza sarà considerata per tutti gli studenti elemento significativo nella formulazione del giudizio finale ivi compresa l'attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta sulla cui attribuzione il Collegio dei Docenti elabora una griglia allegata al presente Regolamento.

Art. 85

A partire dalla seconda ora di lezione, i docenti possono autorizzare l'uscita degli studenti dalle aule uno per volta e per non più di cinque minuti per usufruire dei servizi igienici.

Art. 86

Le uscite anticipate verranno concesse soltanto in casi eccezionali, previa autorizzazione del D.S. o di un suo collaboratore, e in presenza di un'apposita richiesta motivata dei genitori; gli studenti, anche se maggiorenni, possono uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore. In sede di scrutinio le uscite anticipate saranno prese in esame dal C.d.C per la assegnazione del voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e indicati nella tabella all'art. 113 del presente Regolamento. Non saranno prese in esame quelle accompagnate da certificazione attestante specifiche ragioni (analisi cliniche, esami, terapie specifiche...) o dovute ad evidente stato di malore.

In caso di malore, lo studente dovrà subito informare il docente in classe, affinché si provveda a contattare la famiglia.

L'uscita anticipata avverrà, di regola, al termine dell'ora di lezione (salvo caso di malore) e sarà annotata dal docente sul registro di classe.

Nel caso di entrate o uscite dalle classi in orari diversi da quelli previsti, dovute ad esigenze organizzative del Liceo, le famiglie sono preventivamente avvisate.

E' vietato, pertanto, abbandonare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni senza apposita autorizzazione scritta del D.S. o di un suo collaboratore.

Art. 88

Intervallo - cambi d'ora - ore di assistenza

Durante i cambi d'ora gli studenti non devono uscire dalla propria aula. Durante le ore in cui manchi il professore titolare o i ragazzi non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica, gli studenti non possono girare per i corridoi e non rispettare le regole scolastiche. Qualunque docente o commesso può segnalare le loro infrazioni al coordinatore di classe o alla Presidenza.

La pausa di socializzazione è collocata tra la seconda e terza ora di lezione ed ha una durata di dieci minuti. Nei giorni di martedì e giovedì è prevista una seconda pausa di soli cinque minuti tra la quinta e la sesta ora (13.00-13.05) durante la

quale gli alunni sono tenuti a rimanere in prossimità delle rispettive aule. Gli alunni possono trascorrere la pausa di dieci minuti nel cortile interno della scuola, salvo diverse disposizioni della Presidenza. Durante l'intervallo gli studenti sono tenuti ad un comportamento responsabile e a non recare danno a sé, ad altri o alla scuola.

I docenti svolgono la propria funzione di sorveglianza solo all'interno dell'Istituto. Nell'eventualità che vengano arrecati danni a suppellettili, aule, attrezzature didattiche, muri e porte, riconosciuto il dolo, gli alunni responsabili sono tenuti a risarcire alla scuola i relativi danni. Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, tutti i componenti del gruppo-classe che abbiano assistito al dolo parteciperanno in quota equa al risarcimento del danno.

Gli alunni che trascorrono la pausa fuori dalle rispettive aule sono tenuti a rientrare nell'orario stabilito. Eventuali ritardi, specialmente se costituissero un comportamento reiterato, saranno annotati nel registro di classe dal docente dell'ora successiva e presi in considerazione dal C.d.c. tra i criteri di assegnazione del voto di condotta.

Ciascun docente è responsabile della propria classe esclusivamente nell'ambito dell'ora di sua competenza e non è tenuto a rimanere in aula qualora il collega che deve subentrargli tardasse nell'effettuare il cambio. E' tenuto invece, in questa evenienza, ad affidare la classe al personale ausiliario e a richiedere che se ne dia tempestiva comunicazione alla Presidenza.

Qualora il docente fosse necessitato a ritardare l'inizio della lezione, o ad abbandonare la classe per situazioni di emergenza, deve avvertire la Presidenza o affidare la classe al personale ausiliario che è tenuto ad effettuare una temporanea sorveglianza.

Art. 89

Durante le ore di Scienze Motorie l'utilizzo delle palestre è consentito solo in presenza di un docente di tale disciplina.

Art. 90

E' vietato l'accesso degli studenti nella sala docenti e l'uso delle strumentazioni ivi presenti.

Art. 91

L'utilizzo del servizio bar deve avvenire in modo ordinato e senza abusi nel corso dell'intervallo. Durante le lezioni deve essere autorizzato dal docente in servizio a non più di un alunno per volta.

Art. 92

E' fatto divieto agli studenti di utilizzare le macchine fotocopiatrici della scuola.

Art. 93

Gli allievi sono tenuti ad avere sempre con sé il libretto delle giustificazioni e il badge e a tenerli in ordine e aggiornati.

Art. 94

E' assolutamente vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni, in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola.

In tutto l'Istituto scolastico (sia all'interno dell'edificio, che nel cortile) è assolutamente vietato fare uso di qualsiasi tipo di sostanza alcolica o stupefacente.

Art. 95

E' severamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio.

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.

- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata parte integrante del presente regolamento.
- Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giaccai sul banco né tra le mani.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA). Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta dal Dirigente Scolastico. Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l'uso solo nell' "aula Docenti".
- Per tutti (studenti, docenti e personale ATA) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
- Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc..) i cellulari e gli altri dispositivi verranno consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa sarà ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge.
- ØI genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (diritto d'autore), del D.L. 196/2003 (tutela della privacy)
- ØI docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violazione reiterata delle disposizioni suddette, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

- Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

1. ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo da parte del docente
2. la trasgressione sarà segnalata sul registro di classe a cura del docente
3. per l'alunno recidivo o che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità.

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possono utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

1. operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
2. collaborazione con il personale ausiliario;
3. riordino della biblioteca e/ o dei laboratori;
4. ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;

Le sanzioni pecuniarie non sono convertibili.

Il Consiglio di Classe deciderà, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni.

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.

Le sanzioni disciplinari sono insindacabili.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco	1° volta	Richiamo verbale.	Docente
	2° volta	Richiamo verbale, ritiro cellulare, consegna alla fine dell'ora.	Docente
	3° volta	Nota sul registro di classe. controfirmata dal Dirigente scolastico, ritiro del cellulare e/ dispositivo, consegna alla fine delle attività didattiche	Docente
	Uso reiterato (due note disciplinari)	Convocazione della Famiglia. Adozione di provvedimenti disciplinari.	Consiglio di classe
Lo studente usa il cellulare e/o il dispositivo all'interno dell'aula		Nota sul registro di classe. controfirmata dal Dirigente Scolastico. Ritiro del cellulare e/o dispositivo e consegna in Presidenza	Consiglio di classe

Lo studente usa il cellulare e/ dispositivo durante una verifica scritta		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe	Consiglio di Classe
Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati) che ledono la dignità del soggetto		Nota sul registro di classe. controfirmata dal Dirigente Scolastico. Adozione di provvedimenti disciplinari ed eventuale denuncia agli organi di Polizia.	Consiglio di classe Consiglio di Istituto

Durante lo svolgimento dell'attività didattica è proibito l'uso del telefono cellulare.

Durante le verifiche scritte i cellulari dovranno essere messi sulla cattedra.

E' comunque vietato usarlo a scuola per effettuare riprese o fotografie.

In caso di infrazione il cellulare verrà ritirato e consegnato al D.S. che convocherà i genitori.

Art. 96

Studenti, docenti, personale e tutte le persone che accedono all'Istituto scolastico sono tenute a seguire scrupolosamente le norme di sicurezza. L'entrata in cortile con motorino acceso è consentita solo a passo d'uomo; tutti i veicoli autorizzati ad entrare in cortile devono rispettare la sicurezza dei pedoni.

Art. 97

Nell'Istituto non possono circolare persone estranee non autorizzate e gli ingressi dell'edificio scolastico debbono essere assiduamente vigilati dal personale non docente.

Art. 98

E' assolutamente vietato effettuare e divulgare fuori dalla scuola registrazioni fotografiche, audio o video senza l'autorizzazione delle persone interessate (per gli studenti minorenni l'autorizzazione deve essere data dai genitori).

Durante attività didattiche particolari (viaggi, spettacoli teatrali, premiazioni, documentazioni di lavori, ecc.) le registrazioni sono consentite con la sola autorizzazione del Dirigente Scolastico; in tal caso l'eventuale pubblicazione all'interno della scuola è ammessa purché le persone coinvolte non siano riprese in condizioni da subire danno d'immagine.

Art. 99

Le attività didattiche curriculari si avvalgono per integrazione e approfondimenti della biblioteca e dei laboratori scientifici ed informatici.

La gestione di tali strutture didattiche e la conseguente fruizione dei servizi relativi è assicurata dal personale tecnico in organico a questa scuola (secondo le mansioni stabilite dai rispettivi contratti esplicitati nella sezione amministrativa) in collaborazione con i Docenti di diverse discipline. La scuola, consapevole del valore formativo dell'educazione al rispetto dell'ambiente, si impegna a promuovere iniziative tendenti a valorizzare e ad utilizzare gli spazi esterni all'edificio con particolare riferimento ad attività sportive e ricreative.

Particolari cautele vanno poste per l'uso delle postazioni internet: è vietato il collegamento in assenza di sorveglianza del Docente e/o qualsiasi uso contrario alla legge.

Art. 100

Il responsabile della biblioteca fissa l'orario di consultazione e di prestito.

Art. 101

Il prestito di libri e di altro materiale presente in biblioteca è consentito agli studenti, ai loro genitori e a tutto il personale scolastico. In casi sottoposti alla valutazione del responsabile il prestito può essere concesso anche ad operatori esterni ed ex-allievi.

Art. 102

Il prestito ha inizio nel mese di settembre e termina il 30 maggio. Entro tale data deve avvenire la restituzione di tutti i volumi. Può essere fatta eccezione per gli allievi impegnati negli esami di stato

Art. 103

Si possono prendere a prestito due opere per volta, per un periodo massimo di un mese. Sono esclusi dal prestito i dizionari, le enciclopedie e i volumi di particolare pregio artistico, tranne nei casi di immediato utilizzo durante le ore di lezione.

Art. 104

Chi non riconsegna l'opera nel tempo stabilito è sospeso temporaneamente dal prestito; chi la riconsegna deteriorata è obbligato a risarcire il valore attualizzato dell'opera stessa, oltre ad un'eventuale ulteriore ammenda a discrezione del responsabile della biblioteca in caso di dolo.

Art. 105

La biblioteca si qualifica come centro di promozione culturale all'interno dell'istituto. Opportune iniziative, anche d'intesa con gli Enti locali o con altre associazioni, possono essere attuate con il coordinamento del bibliotecario, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

Art. 106

L'uso dei laboratori scientifici ed informatici viene programmato settimanalmente, secondo le necessità orarie e didattiche dei singoli docenti che ne fanno richiesta. Ciascun docente è tenuto, qualora si presentasse un elevato numero di richieste, a occupare il laboratorio per non più di due ore al giorno.

L'uso dei laboratori può essere concesso anche ad associazioni o enti esterni in base a contratti stipulati nel rispetto della normativa vigente.

Rapporti scuola-famiglia

Art. 107

All'inizio del curriculum scolastico ad ogni studente verrà consegnato un badge ed un numero di codice personale per l'accesso telematico ai dati personali.

La scuola s'impegna a garantire il tempestivo aggiornamento dei dati presenti nel registro elettronico di classe, allo scopo di consentire ai genitori la consultazione telematica delle informazioni riservate e relative all'andamento didattico-

disciplinare del/la proprio/a figlio/a. Notizie che interessino le iniziative promosse dalla scuola, inerenti la sua organizzazione e l'offerta formativa, saranno consultabili nel sito internet della stessa.

Art. 108

I docenti si rendono disponibili per maggiori informazioni sul profitto e sul comportamento nel giorno e nell'ora stabiliti dagli stessi. I genitori riceveranno apposita comunicazione scritta e telematica.

Art. 109

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti ricevimenti pomeridiani con la presenza di tutti i docenti in date programmate nel piano delle attività.

Art. 110

Il Dirigente Scolastico, tramite l'Ufficio di Segreteria, è tenuto ad informare tempestivamente le famiglie in caso eccezionale di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe.

Art. 111

La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

Regolamento di disciplina

Art.112

Codice Disciplinare

Il regolamento recepisce il DPR 249/98 e le modifiche allo stesso apportate dal DPR 21 novembre 2007, n.235

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza. Le sanzioni comminate per iscritto sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di scuola e/o nei passaggi di grado scolastico; qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (D.leg.vo 196/03 e D.M.306/07). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte sanzioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali e socioeconomiche.

Art. 113

Voto Di Condotta

Il Collegio dei Docenti:

- **Premesso che:**

- a) la condotta e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, secondo quanto già stabilito nel POF;
- b) la valutazione ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo studente;
- c) si intende fornire ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno strumento propositivo e non rivendicativo per una serena discussione coi propri figli, nel rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto all'atto dell'iscrizione alla scuola;
- d) il Consiglio di Classe è sovrano nel determinare il voto di condotta in modo anche difforme dai suddetti criteri, laddove ciò scaturisca da una ponderata e motivata valutazione del comportamento di ogni studente;
- e) il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore, sentiti i singoli Docenti, in base all'osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento Disciplinare interno e dal Patto educativo di corresponsabilità;
- f) ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che declinano i comportamenti previsti quali doveri dallo stesso Regolamento e dal Patto di corresponsabilità, e nella fattispecie:

A. frequenza

B. rispetto verso le persone

C. rispetto delle regole e dell'ambiente scolastico

D. partecipazione al dialogo educativo

E. Infrazioni e sospensioni dalle lezioni

- **Considerate** le recenti disposizioni legislative, ordinamentali (D.M. 5 del 16/01/2009) e dello stesso Regolamento di disciplina interno

- **Fatta salva** l'assoluta sovranità del Consiglio di Classe

DELIBERA

I seguenti descrittori :

A - FREQUENZA A E PUNTUALITA'

Indicatori

- Frequenza assidua delle lezioni e rispetto puntuale degli orari; presenza responsabile alle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai Docenti; dissociazione in occasione di ingiustificate astensioni di massa dalle lezioni
- Rispetto del Regolamento di Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate ed uscite anticipate
- Tempestiva e responsabile giustificazione in caso di assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate

B - RISPETTO DELLE REGOLE

Indicatori

- Osservanza del Regolamento di Istituto, delle disposizioni circa la sicurezza e l'emergenza; rispetto dei segnali di allarme e dei materiali installati nella scuola ai sensi del D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi pubblici

- Utilizzo responsabile dei materiali e delle strutture della scuola con particolare riferimento all'igiene ed al decoro della propria classe e dei servizi
- Rispetto del divieto del fumo, dell'utilizzo di cellulari e apparecchiature simili

C - RISPETTO DELLE PERSONE E DI SE STESSI

Indicatori

- Rispetto del Dirigente Scolastico, dei Docenti e di tutto il Personale non docente
- Correttezza e sensibilità, rispetto delle diverse peculiarità nel rapporto tra compagni; atteggiamento positivo e rispettoso nei confronti dei più piccoli; rispetto del materiale altrui
- Cura del decoro della persona e del linguaggio; non uso di sostanze stupefacenti e di alcolici

D - PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

Indicatori

- Comportamento in classe educato, attento e propositivo
- Disponibilità alla peer-education (aiuto tra pari nell'attività didattica)
- Comportamento responsabile durante le visite di istruzione, i viaggi culturali ed in tutte le attività extrascolastiche

E - INFRAZIONI E SOSPENSIONI

- Numerose note e richiami
- Sospensione dalle lezioni per motivi non gravi
- Sospensione dalle lezioni per motivi gravi o gravissimi

Il Consiglio di Classe assegna, di norma, un voto **da sette a dieci decimi**; in casi gravi assegna il voto di **sei decimi**; in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica assegna il voto di **cinque decimi**.

La sospensione dalle lezioni per fatti non gravi ma reiterati concorrerà alla **votazione di 6** anche in presenza di descrittori positivi.

La sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla **votazione di 5** anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva.

Occorre precisare che, nell'assegnare ad uno studente il voto di sei decimi o di cinque decimi, il Consiglio di Classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente nel corso dell'anno. Ciò significa che, anche in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l'allontanamento dallo comunità scolastica, saranno accuratamente valutati quei comportamenti che abbiano evidenziato livelli di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione.

In riferimento ai descrittori, il voto di condotta risulta così determinato:

1. SCHEDA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA I QUADRIMESTRE – A. S. 2013/2014

descrittori	Indicatori					
	10	9	8	7	6	5

punto 1 a cura del coordinatore	Frequenza	fino a 5 gg. di assenza	assidua 6 ≤ ass.ze ≤ 7 gg. a quadrimestre	regolare 8 ≤ ass.ze ≤ 10 gg. a quadrimestre	abbastanza regolare 11 ≤ ass.ze ≤ 13 gg. a quadrimestre	appena accettabile 14 ≤ ass.ze ≤ 20 gg. a quadrimestre	irregolare ass.ze ≥ 20 gg. a quadrimestre
	Puntualità	ha usufruito fino a 3 fra permessi entrata/ uscita ritardi a quadrimestre	ha usufruito di 4 fra permessi di entrata, uscita o ritardi a quadrimestre	ha usufruito di 5 fra permessi di entrata, uscita o ritardi a quadrimestre	ha usufruito di 6 fra permessi di entrata, uscita o ritardi a quadrimestre	ha usufruito di 7 o 8 fra permessi di entrata, uscita o ritardi a quadrimestre	ha usufruito di più di 8 fra permessi di entrata, uscita o ritardi a quadrimestre
punto 2 a cura dei singoli docenti	Rispetto delle regole	attento e scrupoloso	scrupoloso	attento	sufficiente	saltuario	del tutto inadeguato
	Rispetto delle persone e di se stessi	consapevole e maturo	consapevole	adeguato	accettabile	discontinuo	del tutto inadeguato
	Partecipazione al dialogo educativo	cooperativa e costruttiva	costruttiva	attiva	regolare	accettabile	sporadica

punto 1 il coordinatore raccoglierà i vari elementi e farà la media tra i due indicatori

punto 2 ogni docente del consiglio di classe esprimerà per iscritto la propria valutazione tenendo conto dei tre indicatori

1. SCHEDA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA II QUADRIMESTRE –A. S. 2013/2014

descrittori	Indicatori						
	10	9	8	7	6	5	
punto 1 a cura del coordinatore	Frequenza	Ass.ze ≤ 10	assidua 11 ≤ ass.ze ≤ 15 giorni in tutto l'anno	regolare 16 ≤ ass.ze ≤ 20 giorni in tutto l'anno	abbastanza regolare 21 ≤ ass.ze ≤ 25 giorni in tutto l'anno	appena accettabile 26 ≤ ass.ze ≤ 40 giorni in tutto l'anno	irregolare ass.ze > 40 giorni in tutto l'anno
	Puntualità	ha usufruito fino a 6 fra permessi di entrata, uscita o ritardi in tutto l'anno	ha usufruito di 7 o 8 fra permessi di entrata, uscita o ritardi in tutto l'anno	ha usufruito di 9 o 10 fra permessi di entrata, uscita o ritardi in tutto l'anno	ha usufruito da 10 a 12 fra permessi di entrata, uscita o ritardi in tutto l'anno	ha usufruito da 13 a 16 fra permessi di entrata, uscita o ritardi in tutto l'anno	ha usufruito di più di 16 fra permessi di entrata, uscita o ritardi in tutto l'anno
a cura dei singoli docenti	Rispetto delle regole	attento e scrupoloso	scrupoloso	attento	sufficiente	saltuario	del tutto inadeguato

	Rispetto delle persone e di se stessi	consapevole e maturo	consapevole	adeguato	accettabile	discontinuo	del tutto inadeguato
	Partecipazione al dialogo educativo	cooperativa e costruttiva	costruttiva	attiva	regolare	accettabile	sporadica

punto 1 il coordinatore raccoglierà i vari elementi e farà la media tra i due indicatori

punto 2 ogni docente del consiglio di classe esprimerà per iscritto la propria valutazione tenendo conto dei tre indicatori

2. PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Effettuata la media tra Punto 1 e Punto 2 si procederà come segue:

I quadrimestre

- con X,50 si arrotonda per difetto
- con X, 51 si arrotonda per eccesso
- In presenza di tre note di cui due individuali si arrotonderà per difetto
- In presenza di quattro note di cui tre individuali, il consiglio di classe ridurrà di un voto la valutazione del comportamento
- In caso di sospensione dalle lezioni non si effettueranno conteggi e si assegnerà direttamente sei
- In caso di sospensione oltre i tre giorni e comunque in presenza di fatti gravi si potrà assegnare cinque.

LE NOTE SARANNO AZZERATE A FINE QUADRIMESTRE.

II quadrimestre

- con X,50 si arrotonda per difetto
- con X, 51 si arrotonda per eccesso
- In presenza di tre note di cui due individuali si arrotonderà per difetto
- In presenza di quattro note di cui tre individuali, il consiglio di classe ridurrà di un voto la valutazione del comportamento
- In caso di sospensione dalle lezioni non si effettueranno conteggi e si assegnerà direttamente sei
- In caso di sospensione oltre i tre giorni e comunque in presenza di fatti gravi si potrà assegnare cinque

Art. 114

Sanzioni

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionato
Scorrettezze e offese verso	Docente e/o	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di

i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia	Dirigente Scolastico	Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	classe; invio comunicazione scritta alla famiglia e allo studente stesso se maggiorenne
Disturbo continuato durante le lezioni,; mancanze plurime ai doveri di diligenza; violazioni non gravi alle norme di sicurezza	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Annotazione nel registro di classe; invio comunicazione scritta alla famiglia e allo studente stesso se maggiorenne
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni Esclusione dal viaggio	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne

		d'istruzione Riduzione del voto di condotta	
Disturbo grave e continuato durante le lezioni, anche per mezzo dell'uso del telefono cellulare; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme e alterazione di risultati	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Uso di sostanze psicotrope e/o di alcolici	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni e allo studente stesso se maggiorenne
Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta	Comunicazione alla famiglia e, se del caso, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p.
Recidiva e/o accertamento della	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio	Allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a	Comunicazione alla famiglia e, segnalazione all' Autorità

<p>volontà dolosa dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola fino a 15 giorni</p>	<p>di Classe</p>	<p>15 giorni</p> <p>Esclusione dal viaggio d'istruzione</p> <p>Riduzione del voto di condotta</p>	<p>giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</p>
<p>Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; danneggiamento grave di strutture (incendi, allagamenti</p>	<p>Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni</p> <p>Esclusione dal viaggio d'istruzione</p> <p>Riduzione del voto di condotta</p>	<p>Comunicazione alla famiglia</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</p>
<p>Presenza di(reati o)fatti avvenuti all'interno della scuola che possono comportare offesa all'altrui dignità e/o violazione della normativa vigente in materia di privacy compiuti anche mediante uso improprio del telefono cellulare e/o dei mezzi telematici (ripresa di filmati e/o foto non autorizzate, invio di e mail offensive e/o lesive dell'altrui dignità, inoltro abusivo di documenti e/o foto riguardanti terzi a siti internet,atti configurabili come cyber-bullismo)</p>	<p>Consiglio di classe</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni</p> <p>Esclusione dal viaggio d'istruzione</p> <p>Riduzione del voto di condotta</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e, se del caso, segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai servizi Sociali.</p>

<p>Recidiva e/o particolare accertata gravità e dolo dei fatti di cui al capoverso precedente; violenza contro la persona, gravi ingiurie, danneggiamento grave alle strutture</p>	<p>Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni Esclusione dal viaggio d'istruzione Riduzione del voto di condotta</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</p>
<p>Recidiva e/o accertata particolare gravità che costituisca pericolo per la Comunità Scolastica ed allarme sociale dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni, constatata l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella Comunità scolastica</p>	<p>Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di Classe</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico (con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'Esame di Stato)</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</p>
<p>Recidiva e/o accertata particolare gravità dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola fino al termine dell'.a.s e che costituiscano comprovato allarme sociale, pericolo per la Comunità scolastica, seria compromissione dell'immagine</p>	<p>Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di Classe</p>	<p>Esclusione dagli scrutini finali e/o dall'esame di Stato</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</p>

Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta che, secondo le norme vigenti e fatta salva la conversione in legge del vigente decreto, rientra nel computo della media scolastica del profitto; esso viene attribuito sulla base della griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei Docenti ed allegata al presente regolamento. La valutazione insufficiente in condotta (=5/10) determina la non ammissione all'anno successivo e, per gli studenti della V classe, la non ammissione all'esame di Stato; l'insufficienza in condotta viene attribuita nei casi di gravissime mancanze disciplinari quali quelle che determinano l'allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale.

Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

Art. 115

Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

- _ operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- _ collaborazione con il personale ausiliario
- _ riordino della biblioteca
- _ ricerche e /o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Tutte le misure alternative del presente articolo possono, su proposta dell'organo competente comminare la sanzione, essere considerate come accessorie alla sanzione stessa, in quanto considerate nella loro valenza altamente educativa ed ispirata al principio di responsabilizzazione e reintegro pieno dello studente nella vita della scuola.

Il Consiglio di classe ed il Consiglio di Istituto devono altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Art. 116

Adozione delle sanzioni

Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio di istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze direttamente all'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione. Il fatto avvenuto viene contestato allo studente dal Dirigente Scolastico che lo abbia personalmente constatato un episodio meritevole di sanzione e/o messo al corrente da parte di chi lo ha accertato; la contestazione avviene verbalmente per i fatti sanzionabili con misure che non prevedano l'allontanamento da scuola; qualora sia previsto l'allontanamento da scuola, la contestazione scritta, indirizzata ai genitori dei minorenni ed allo studente stesso se maggiorenne, segue quella verbale di norma entro le 24 ore dall'accertamento del fatto ed in tempo utile perché lo studente possa presentare prove e testimonianze entro la data di convocazione del Consiglio di classe (allontanamento fino a 15 gg) o del Consiglio d'istituto (allontanamento sup a 15gg; allontanamento fino al termine dell'a.s.; esclusione dagli scrutini finali e/o dall'esame di stato). Tale azione di contraddittorio da parte dello studente può avvenire oralmente e/o per iscritto. Della data di convocazione dell'organo collegiale viene data formale comunicazione scritta indirizzata ai genitori dei minorenni ed allo studente stesso se maggiorenne. La sanzione comminata a seguito di deliberazione dell'organo collegiale è comunicata per iscritto all'alunno stesso se maggiorenne e alla famiglia se minorenne.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le procedure di contestazione d'addebito e di istruttoria sono quelle espone nel capoverso precedente.

Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione.

Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) dei D.Lgs. 297/94, e del Consiglio di istituto di norma sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Tuttavia, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, esse avvengono, di norma, tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti che coinvolgono le persone. Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento – persone offese, qualora esistano, e studenti in causa – la seduta può essere pubblica.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente

studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata.

Art. 117

Procedure disciplinari e impugnazioni

“ Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche [omissis] che decide nel termine di 10 giorni.[...] “ art 2 DPR 235 del 21 novembre 2007.

L'organo di garanzia decide anche su conflitti insorgenti circa l'applicazione del regolamento di cui al DPR sopra citato.

Il Direttore dell'USR decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti della Secondaria Superiore. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale istituito e regolato ai sensi dell'art 2 comma3 del DPR 235 /07 cui si fa espresso riferimento per quanto non contenuto nel presente Regolamento di Disciplina.

Le procedure di impugnazione di cui all'art. 5 del DPR 235/07 non incidono automaticamente sull'esecutività della sanzione comminata, che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, a meno che non si pronunci diversamente l'organo collegiale di volta in volta competente.

Art. 118

Consiglio di Garanzia

Il Consiglio di Garanzia è così composto:

- _ un docente per ciascuna delle due sedi designato dal Consiglio di Istituto;
- _ uno studente per ciascuna delle due sedi designati dal Comitato studentesco;
- _ un genitore per ciascuna delle due sedi designato dal Consiglio di Istituto;
- _ un ATA per ciascuna delle due sedi designato dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Garanzia è presieduto dal **Dirigente Scolastico**. Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente. Le sue riunioni e le relative deliberazioni sono valide se tenute alla presenza della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. All'interno dei membri del Consiglio di Garanzia, di volta in volta, a seconda delle sedi in cui avvengano i fatti da sottoporre al Consiglio stesso membri effettivi saranno coloro i quali afferiscono alla sede medesima e supplenti sono gli altri. L'organo quindi risulta composto ogni volta da cinque persone.

Il Consiglio di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sue modifiche di cui a DPR 235/07 e del presente

regolamento di disciplina;

- decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 DPR 235/07 del presente regolamento;

- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni- salvo decadenza dei membri che lo compongono- e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 119

Patto di corresponsabilità

Ai genitori degli alunni che si iscrivono nelle I classi verrà richiesto all'atto dell'iscrizione a scuola e/o della conferma di tale iscrizione, la sottoscrizione del PATTO di CORRESPONSABILITA' di cui all'art 3 DPR 235/07; il fine del Patto è di individuare una sinergia educativa fra scuola e famiglia nell'ottica della responsabilizzazione reciproca.

Con il patto, Scuola, studenti e famiglie si impegnano, nell'ambito delle rispettive responsabilità, a rispettare regole condivise ed utili al conseguimento del successo formativo degli alunni e di una loro equilibrata crescita ispirata all'acquisizione del senso di responsabilità. La scuola deve concorrere, per parte sua, alla diffusione del benessere scolastico. La presentazione del Patto avverrà nelle prime settimane dell'anno scolastico alla presenza dei genitori dei neo iscritti e degli studenti stessi. Alla sua redazione provvede una commissione formata da membri del C.d.I e presieduta dal dirigente scolastico. Alla revisione provvede la medesima Commissione (salvo decadenza dei membri, che verranno surrogati) ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Si ritiene opportuno fare presente quanto segue: in riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori (in presenza, ad es., di gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo, danni a carico di persone e/o cose causati dai figli minori durante l'attività didattica) in eventuale sede di giudizio civile i genitori potranno esser ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, qualora venga accertata a loro carico una colpa in educando. Analogamente, potrà essere riconosciuta a carico di quanti operano nella Scuola la colpa in vigilando nel caso sia venuto meno il dovere di sorveglianza degli studenti spettante secondo i ruoli e le competenze di ognuno.

Art. 120

Pubblicità e norme finali

Il presente Regolamento di Disciplina costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto ed è allegato alla Carta dei Servizi.

Il presente regolamento deve essere pubblicizzato, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98 e DPR 235/07), presso tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.

Personale A.T.A.

Art. 121

Il personale A.T.A. partecipa con la propria professionalità e le proprie competenze alla realizzazione delle attività scolastiche, negli ambiti di responsabilità e di autonomia delle rispettive funzioni e mansioni.

Art. 122

L'orario di servizio del personale A.T.A. (D.S.G.A.,Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici) sarà articolato sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti e definito in sede di contrattazione d'istituto. Per il controllo della presenza e del rispetto dell'orario si utilizza l'apposito strumento elettronico attraverso il quale il personale registra l'ora effettiva di entrata e di uscita. Spetta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vigilare sull'uso corretto del predetto servizio e procedere agli eventuali recuperi nei termini previsti dal contratto.

Art. 123

I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli allievi secondo la normativa vigente. In casi di particolare necessità il Dirigente Scolastico, previa comunicazione al D.S.G.A., può disporre obblighi di vigilanza che coprano ambiti e tempi maggiori di quelli previsti dalle mansioni ufficiali purché compatibili con i compiti stabiliti dal C.C.N.L.

Norme generali

Art. 124

Nella scuola non è consentita la propaganda scritta od orale di movimenti o di partiti politici.

Art. 125

Appositi spazi murali sono messi a disposizione delle varie componenti della scuola. Qualsiasi affissione deve essere preventivamente approvata dal Dirigente Scolastico per l'accertamento di eventuali responsabilità di natura penale e civile. E' previsto uno spazio ad uso esclusivo dei componenti la R.S.U. e delle Organizzazioni Sindacali e sono direttamente responsabili dei documenti affissi.

Art. 126

Le eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza di due terzi dei suoi componenti effettivi. Le richieste in tal senso possono essere avanzate dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, dalla Giunta Esecutiva a maggioranza semplice dei membri, da almeno un terzo dei membri del Consiglio d'Istituto. Richieste possono essere fatte pervenire al Consiglio d'Istituto da parte del Comitato degli studenti, da quello dei genitori e dall'assemblea del personale ATA.

Art. 127

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Allegato A

Regolamento per le attività di integrazione culturale **(VIAGGI D'ISTRUZIONE)**

Art. 1 - FINALITA'

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro programmazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento e un momento operativo. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi. Qualora la mancata adesione discenda da motivazioni economiche, spetta al Consiglio di Istituto, su richiesta degli alunni o dei genitori, intervenire per eliminare tale ostacolo. A tal fine è opportuno che le proposte dei Consigli di classe tengano conto degli aspetti finanziari, evitando mete che comportino un costo eccessivo per un numero rilevante di famiglie.

Art. 2 - PROGRAMMAZIONE

Ciascun Consiglio di classe nel proporre un viaggio d'istruzione, deve concordare un progetto di massima, redatto dal coordinatore, previa indicazione: a) obiettivi generali del viaggio; b) obiettivi culturali; c) articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di evocarli; d) metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione; e) gli accompagnatori, scelti fra i docenti maggiormente interessati al programma previsto; f) periodo scelto per l'effettuazione del viaggio; g) spese prevedibili per l'accesso ai Musei, per mezzi di trasporto, spese di vitto. Resta fermo l'obbligo che i viaggi d'istruzione o le visite guidate vengano concordati in linea di massima all'inizio dell'anno scolastico ed inseriti nella programmazione annuale delle rispettive classi.

Art. 3 - CONDIZIONI PAER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI E DI INIZIATIVE ANALOGHE Condizione determinante per l'attuazione dei viaggi d'istruzione è la partecipazione di almeno l' 80% degli studenti di ogni singola classe. I viaggi già programmati ed organizzati saranno annullati quando tale condizione non sia garantita. In tal caso la restituzione delle quote sarà al netto delle eventuali penali che l'Istituto è eventualmente tenuto a corrispondere a terzi .

Art. 4 - ACCOMPAGNATORI

Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, devono essere individuati fra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio. o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

Il numero degli accompagnatori dovrà essere di norma di due fino a 30 alunni e di una unità aggiuntiva per ogni ulteriore gruppo di 15 alunni.

Se trattasi di viaggio di istruzione con finalità specificatamente di tipo addestrativo e coerenti con gli indirizzi di studio occorre la presenza del docente della disciplina e dell'assistente tecnico della relativa area.

Deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso dell'anno. I docenti accompagnatori sono tenuti alla sorveglianza degli allievi durante lo svolgimento del viaggio, secondo le norme vigenti. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione di collaboratori scolastici purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi. Può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi, purché non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza degli allievi. Non è consentita la partecipazione di altre persone all'infuori di quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 5 – DURATA

Ogni Consiglio di classe ha a disposizione un monte orario da utilizzare durante l'anno per le varie uscite didattiche, visite, partecipazione a spettacoli, mostre, manifestazioni, viaggi di istruzione, scambi con l'estero. Classi Prime e Seconde: ore disponibili 24. Possibilità di effettuare viaggi di istruzione in ambito regionale. Classi Terze e Quarte: ore disponibili 72. Possibilità di effettuare viaggi di istruzione con al massimo 2 pernottamenti in Italia. Classi Quinte: possibilità di effettuare viaggi di istruzione con al massimo 5 pernottamenti. Un numero maggiore di pernottamenti può avvenire per viaggi all'estero di particolare validità formativa e culturale. Per ogni giornata completa si contano 6 ore curricolari, per le uscite brevi si contano le ore di lezione effettive in cui la classe non è a scuola. Le attività di orientamento per le classi Quinte e di accoglienza per le classi Prime non rientrano in questo piano. Visite guidate e viaggi d'istruzione non potranno essere effettuati nell'ultimo mese di lezione salvo eccezioni dovute a particolare valenza didattica.

Art. 5 - MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE

Una volta ricevuta la richiesta da parte di uno o più Consigli di classe riguardante il progetto di viaggio il Dirigente Scolastico può affidare ad un docente o ad una Commissione l'incarico di provvedere alla realizzazione del viaggio stesso. Se ritenuto effettuabile il progetto viene consegnato al D.S.G.A. per la richiesta dei preventivi ad almeno tre Agenzie di viaggio (o ditte di trasporto). Ultimata la procedura di predisposizione degli atti necessari, il Dirigente Scolastico provvede ad emanare apposita circolare rivolta agli allievi, ai docenti e alle famiglie. I contatti con le Agenzie sono tenuti dal D.S.G.A. e dal docente incaricato con esclusione di altri soggetti o da allievi. Tutta la modulistica utilizzata a tal riguardo deve essere quella ufficiale autorizzata dalla scuola. Al rientro dal viaggio d'istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una breve relazione conclusiva, in cui si evidenzino: validità culturale dell'iniziativa, comportamento degli allievi, eventuali difficoltà logistiche, giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto.

Art. 6 - SCAMBI CULTURALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di paesi esteri. Lo scambio si intende sostitutivo del viaggio d'istruzione.

Art. 7 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA SCUOLA

Nei limiti delle risorse finanziarie previste nel programma annuale e previa delibera del Consiglio d'Istituto (se non precedentemente stabilito) viene quantificato l'eventuale contributo da parte della scuola.

Art. 8 –COMPORAMENTI

Sono ammessi a partecipare al viaggio d'istruzione tutti gli studenti che abbiano conseguito nel I trimestre almeno 7 (sette) quale voto di condotta. La partecipazione degli studenti che presentassero 6 (sei) quale voto di condotta sarà oggetto di discussione e deliberazione del C.di C., il quale esprimerà in sede stessa di scrutinio parere favorevole o sfavorevole. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare. E' tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari previsti dal programma del viaggio. E' severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche e, a maggior ragione farne uso, anche da parte di allievi maggiorenni. Nessuno studente può allontanarsi dall'albergo (se previsto eventuale pernottamento) o dal gruppo su iniziativa personale. La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa. Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Allegato B

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

-PROGRAMMAZIONE DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO ALL'INIZIO DELL'ANNO

Il calendario delle riunioni sarà concordato nella prima riunione del collegio.

-ORDINE DEL GIORNO

E' stabilito dalla Presidenza che ripartisce i vari argomenti a relatori che saranno indicati tra parentesi sull'ordine del giorno della lettera di convocazione. Il consueto punto "Comunicazioni del Dirigente Scolastico", sarà inserito nell'O.d.G. all'inizio della seduta solo per comunicazioni preliminari ed indispensabili per la corretta discussione degli altri punti. Per le altre comunicazioni, sarà svolto alla fine, a conclusione dei lavori.

INFORMAZIONE PRELIMINARE

Ai fini di una conoscenza preventiva degli argomenti in discussione, verrà distribuita a tutti i docenti, almeno 1 giorno prima la seduta del Collegio, una breve illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno e delle proposte che verranno discusse.

DURATA DELLE SEDUTE

Ogni seduta deve essere programmata prevedendo una durata dei lavori non superiore alle tre ore. L'eventuale aggiornamento sarà deciso al termine della riunione.

CONTROLLO DELLE PRESENZE

Verrà effettuato tramite la predisposizione di un apposito elenco dei docenti per la firma di presenza. La presenza sarà comunque verificata dal segretario verbalizzante la seduta.

CONDUZIONE DEL COLLEGIO

Il Dirigente Scolastico presiede la seduta e introduce i vari argomenti all'ordine del giorno. Discute quelli che riserva alle sue competenze. Gli altri sono delegati, per la discussione, ai collaboratori o ai responsabili di Commissioni o di attività speciali.

DISCUSSIONE SU UN PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il relatore del punto all'ordine del giorno (indicato tra parentesi nella convocazione del Collegio) illustra il tema e avvia la discussione. Ogni componente del Collegio può fare un solo intervento per punto all'O.d.G. che non deve superare i 3 minuti. L'eventuale replica deve essere contenuta in un minuto.

DELIBERA SU UN PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il relatore del punto all'ordine del giorno fa le sue proposte di delibera che possono essere: a) un'unica proposta bloccata su cui il Collegio può esprimere il voto di approvazione o di rifiuto; b) proposte alternative su cui il Collegio è chiamato a scegliere. Ovviamente passa la proposta che ottiene il maggior consenso; c) una proposta che prevede la formulazione in seno al Collegio di un'unica proposta alternativa; più proposte vengono messe ai voti. Per le proposte che scaturiscono dalla riunione congiunta dei coordinatori o da apposita Commissione si prevede solo l'approvazione o il rigetto.

VERBALIZZAZIONE

Il collaboratore del Dirigente Scolastico incaricato della verbalizzazione al termine della seduta è tenuto a fare una sintesi delle delibere adottate. Tutti i docenti che richiedono la testuale verbalizzazione degli interventi presenteranno al segretario della seduta il testo scritto.

VARIE ED EVENTUALI

All'inizio della seduta i componenti il Collegio possono proporre la discussione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno se approvata da tutti i presenti. Peraltro è prevista l'integrazione dell'ordine del giorno predisposto dal dirigente previa richiesta qualificata che deve essere presentata almeno tre giorni prima della data di svolgimento della seduta.

Allegato C

Carta dei Servizi Scolastici

PRINCIPI FONDAMENTALI

1) Uguaglianza

La presente Carta dei servizi ha come fonte d'ispirazione gli artt.3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e i principi fondamentali enunciati dal D.P.C.M. del 7/6/1995. In tale prospettiva l'erogazione dei servizi offerti dalla scuola prescinde da ogni discriminazione basata su elementi quali sesso, razza, etnia, lingua, religione, ideologia, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Tutto il personale operante in questa istituzione è impegnato, pertanto, secondo le proprie competenze, a favorire con opportuni interventi il successo scolastico degli alunni.

2) Imparzialità e regolarità

2.1) Il servizio scolastico viene erogato da questa istituzione secondo criteri di obiettività ed equità avulsi da ogni forma di dogmatismo e di faziosità e tendenti al conseguimento, da parte della totalità degli studenti, degli obiettivi di formazione umana e culturale previsti dal P.O.F. e dagli specifici indirizzi di studio.

2.2) A mezzo delle sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, questa istituzione garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche nell'eventualità di situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e dei diritti dei lavoratori della scuola e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

3) Accoglienza e integrazione

3.1) Questa istituzione s'impegna, con opportune azioni di tutto il personale docente e A.T.A. a favorire l'accoglienza degli alunni e dei loro genitori, a favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni, con particolare riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità (studenti trasferiti da altre scuole o provenienti da paesi stranieri).

3.2) Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di adempiere ai propri doveri.

4) Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza.

4.1) Tutte le domande di iscrizione vengono accolte se in regola con le norme stabilite dal M.I.U.R. e nei limiti rappresentati dalla capienza e dalla funzionalità rispettivamente dei locali e delle attrezzature, senza distinzione tra le differenti nazionalità.

4.2) Al fine di evitare dispersione e insuccessi scolastici, il controllo della regolarità della frequenza non si limita ad una meccanica registrazione delle assenze ed all'esame delle motivazioni addotte dagli allievi, ma si esplica attraverso interventi preventivi nei confronti della disaffezione per la scuola che abitualmente precede l'abbandono e la dispersione.

5) Partecipazione, efficienza e trasparenza.

5.1) Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della presente "Carta" attraverso una gestione partecipata della scuola nell'ambito degli organi collegiali e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.

5.2) Questa Istituzione si impegna a favorire le attività extra-scolastiche come centro di promozione culturale, sociale e civile.

5.3) Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, questa istituzione garantisce la massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa e trasparente.

A tal fine copia della presente Carta è a disposizione degli interessati, affissa all' albo della scuola ed è rilasciata dalla segreteria dietro pagamento dei corrispondenti diritti.

5.4) L'attività scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti si informano a criteri di efficienza, di efficacia, dell' eventuale flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata.

5.5) Per le stesse finalità questa istituzione garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee d' indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'Amministrazione.

6) Libertà d'insegnamento ed aggiornamento del personale.

6.1) La programmazione assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici, recepiti nei piani di studio.

6.2) L'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto-dovere per tutto il personale scolastico ed un impegno per questa scuola che deve essere realizzato con interventi organici e regolari nell'ambito di iniziative generali prese dall'Amministrazione scolastica ovvero per iniziativa autonoma.

PARTE I

7) Area didattica

7.1) Questo Istituto, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

7.2) Questa istituzione individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa con la scuola media ,al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.

Nell'elaborare le strategie d'intervento per garantire l'inserimento proficuo di tutti gli allievi nelle classi, opera in stretta collaborazione con gli studenti e le loro famiglie, coinvolgendo gli uni e le altre nel "contratto formativo", inteso come presa di coscienza comune dei problemi da affrontare e risolvere insieme.

7.3) Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche questa istituzione assume come criterio di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa con particolare riguardo agli obiettivi formativi e alla rispondenza alle esigenze dell'utenza. Nello svolgimento della loro azione educativa gli insegnanti operano in coerenza con la programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente di rispettare i razionali tempi di studio e di apprendimento degli alunni.

I rapporti insegnanti-allievi, pur nella distinzione dei ruoli, sono improntati ai sensi di reciproca stima, rispetto e fiducia.

7.4) Questa istituzione garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:

a) Piano dell'offerta formativa.

Il P.O.F., elaborato da questa istituzione, oltre a contenere l'analisi della situazione in cui opera (struttura, risorse, offerta culturale del territorio, utenza), contiene la programmazione educativa e didattica e costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica. Esso è parte integrante della presente "CARTA".

Copie del P.O.F. sono depositate in visione agli utenti. Gli interessati possono chiederne la duplicazione presso la segreteria previo versamento dei relativi diritti.

b) Regolamento interno d'istituto.

Esso regola la vita interna di questo Istituto ed è parte integrante della presente "Carta".

PARTE II

SERVIZI AMMINISTRATIVI.

I fattori di qualità sono individuati in:

-Celerità delle procedure;

-Trasparenza;

-Informatizzazione dei servizi di segreteria;

-Eventuale flessibilità degli orari di servizio;

-Riduzione al minimo dei tempi di attesa;

-Rispetto della privacy ed adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lsvo 30 giugno 2003 n. 196;

Gli standard vengono così fissati:

1) La Segreteria garantisce l'iscrizione alla scuola con procedure di immediato effetto.

2) Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla richiesta per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazione e/o giudizi.

3) Gli attestati ed i sostitutivi dei Diplomi sono consegnati in due giorni; i Diplomi originali vengono consegnati "a vista", se regolarmente depositati dal Presidente di Commissione di esami e previa registrazione sull'apposito registro.

4) La Segreteria resterà aperta al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. E' opportuno concordare gli eventuali appuntamenti al di fuori del predetto orario.

5) Il Dirigente riceve in orario scolastico. A causa di possibili ed imprevedibili impegni, è preferibile fissare con anticipo gli appuntamenti.

6) La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposte, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED INFORMAZIONE.

Nell'Istituto saranno assicurati spazi ben visibili per l'informazione, in particolare sarà predisposto un Albo d'Istituto che contiene:

a) l'organigramma degli uffici

b) l'organico del personale docente ed ATA

ed inoltre saranno resi disponibili appositi spazi per:

-bacheca sindacale e RSU

-bacheca degli studenti

-bacheca dei genitori

Presso l'ingresso e gli uffici devono essere presenti operatori scolastici in grado di fornire all'utenza informazioni per la fruizione del servizio.

PARTE III

CONDIZIONI AMBIENTALI

La struttura del Liceo Scientifico è la seguente:

A) Plesso Principale

L'edificio, individuato in piano terreno e 1° piano, comprende i seguenti spazi:

- **Piano terra:**

ufficio del Dirigente Scolastico, ufficio del vicepreside, ufficio del D.S.G.A., Biblioteca-Sala professori, 2 Laboratori informatico -multimediali, 17 aule, piccolo locale per archivio e fotocopie, ufficio protocollo e contabilità, ufficio personale, ufficio alunni, 2 depositi, 4 bagni alunni, 4 bagni personale, 6 ripostigli, 1 infermeria, 1 auditorium, 2 cortili interni, 1 palestra, 1 deposito palestra, 1 servizio bar.

- **Piano Primo:**

15 aule, 3 bagni alunni, 1 bagno personale, 3 depositi, 1 laboratorio fisico – chimico.

La sede non è dotata di ascensore ed i servizi igienici al momento sono insufficienti.

Gli spazi esterni sono delimitati da recinzione e vengono utilizzati in parte per parcheggio e in parte per le attività sportive.

B) Plesso attiguo

Al piano terra sono ubicate 8 aule, 1 sala macchine, 2 bagni, 1 servizio bar.

Al primo piano sono ubicate 10 aule, n. 2 bagni e un piccolo locale di servizio per i collaboratori scolastici.

Tutte le aule dei due plessi, comprese quelle speciali, sono cablate tramite rete LAN interna con la possibilità di collegamento ad Internet .

L'ufficio di segreteria, del D.S.G.A. , del Dirigente scolastico sono informatizzati e collegati in rete.

Nella sala professori sono sistemati n. 7 PC con collegamento alla rete LAN ed a Internet.

Gli arredi delle aule normali e speciali, le attrezzature, gli strumenti e gli audiovisivi sono a norma ed in generale idonei a garantire a docenti ed alunni lo svolgimento di un lavoro qualificato.

L'ambiente scolastico è pulito e le condizioni di igiene sono garantite dai collaboratori scolastici e dalla impresa di pulizia.

Piano di evacuazione

Nel caso di imminente pericolo e nell'eventualità di dover abbandonare rapidamente gli edifici, viene approntato un apposito piano di emergenza.

PARTE IV

PROCEDURA DEI RECLAMI

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via posta elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

Il dirigente scolastico risponde in forma scritta ed alla fine dell'anno scolastico formula una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1) MONITORAGGIO DEGLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI O UNIVERSITARI:

-verificare nel tempo l'esito della formazione impartita;

-svolgere attività di orientamento;

-intervenire con opportuni correttivi nell'ambito del sistema formativo, al fine di prevenire eventuali disagi al momento di accedere all'università o di inserimento nel mondo del lavoro.

METODOLOGIA SEGUITA:

-somministrazione di un questionario a tutti i diplomati dei due anni scolastici precedenti;

-raccolta dei dati e loro archiviazione su supporto magnetico;

-elaborazione dei dati ;

-stesura di una relazione;

I dati raccolti vengono discussi in sede di Collegio Docenti.

Allegato D

Testo del Decreto del presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998

Regolamento recante lo studio delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione ;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104 ;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40 ;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola .
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva , volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5

Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [13].
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia

agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il Capo III del Titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato E

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18/12/2007 è stato pubblicato il D.P.R. 21/11/2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/6/98, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

(GU n. 293 del 18-12-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del

danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione

all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 129

Allegato F

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.191 del 19 agosto 2009)

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e, in particolare, gli articoli 4, 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativo alle "Norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola lavoro;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e, in particolare, gli articoli 1, 13, 14;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme

in materia di obbligo d'istruzione;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, gli articoli 4, 6, 8 e 10;

VISTO il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, concernente norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, concernente disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

CONSIDERATA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

CONSIDERATA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

CONSIDERATA la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

CONSIDERATO l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

SENTITO il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 2009 ;

SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA il seguente regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e ad enucleare le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato come "decreto legge".
2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione" adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Articolo 2

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo

dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa:

a. nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Articolo 3

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 4

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Articolo 5

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Articolo 6

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, comma 1-bis e comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 7

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, numero 249 e successive modificazioni e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 8

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge.

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge e a quelle del presente regolamento.

Articolo 9

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali,

acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Articolo 10

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Articolo 11

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Articolo 12

Province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 13

Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Articolo 14

Norme transitorie, finali e abrogazioni

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40.
 3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
 5. È abrogato l'articolo 304 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 10. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 15

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278

**I documenti di cui sopra sono stati proposti dal Collegio dei docenti nella seduta del
dal Consiglio d'Istituto nella seduta del**

ed approvati

Copia dei documenti viene affissa all'albo e in ogni aula.

Il Dirigente scolastico

D. M. n. 5 del 16-01-2009 - Valutazione del comportamento Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

IL MINISTRO VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2;....

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 - **Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.** IL MINISTRO VISTO il*

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art. 11, commi 1, 2, 3; VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007/2008, e in particolare l'art. 1, com. 4; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n.

169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;

TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l'elaborazione ed il rispetto di norme condivise;

CONSIDERATO che l'acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all'interno della comunità di appartenenza;

RAVVISATA l'urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;

RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell'esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e sostiene l'azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;

DECRETA

Articolo 1

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: **-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti**, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; **-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti**

con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da **un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale** dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma

precedente;

- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Articolo 5

Autonomia scolastica

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell'Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini